



Città di Modica
POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTI DEL RESPONSABILE

SETTORE I

U.O. 8
n. 287/pl del 28.06.2025

Oggetto: Guardia Medica – Via del Mughetto

IL FUNZIONARIO E.Q. – U.O. 8/COMANDANTE

CONSIDERATO CHE la precedente sede della Guardia Medica estiva di Via Falconara a Marina di Modica, è sottoposta a lavori di ristrutturazione;

RITENUTO necessario garantire il servizio di assistenza sanitaria nella frazione balneare;

VISTO CHE è compito dell'amministrazione comunale mettere a disposizione locali idonei per l'allocazione della Guardia Medica estiva e che l'esecutivo cittadino ha individuato l'immobile di sua proprietà in Via del Mughetto, I Traversa a sinistra;

DATO CHE è necessario, oltremodo, garantire la sosta dell'ambulanza e degli utenti che si recano per le urgenze presso la Guardia Medica di Marina di Modica;

RITENUTO necessario adottare provvedimenti provvisori di viabilità al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica;

VISTI gli artt. 5, comma 3°, e 7 del nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n.285 e del suo Regolamento di Esecuzione;

VISTO il T.U. EE.LL. n. 267/2000;

LETTO il Testo Coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli EE.LL., pubblicato sulla G.U.R.S. n.20 del 9 Maggio 2008;

VISTO il C.d.S.;

ORDINA

In Via del Mughetto, I trav. a sinistra, 7 – 9, è istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata, eccetto veicoli in premessa, nei quattro stalli fronte il cancello di accesso all'immobile comunale sede della Guardia Medica estiva, dal 1 luglio 2025 al 30 settembre 2025 in Via dei Glicini.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) Apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n.495;
- b) Pubblicazione della presente ordinanza sul sito informatico Ufficiale del Comune di Modica ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 69/2009.

Dare atto che il Comune è sollevato da responsabilità per eventuali danni apportati a cose e/o persone durante l'esecutività del presente atto.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione sul sito informatico dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 69/2009;

Gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altri spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Il Commissario Ignazio Bonomo è tenuto a controllare l'esatta collocazione della segnaletica mobile.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 Novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La presente Ordinanza sarà notificata all'Ufficio Segnaletica, all'Ufficio Servizi del Comando di P.L., al Commissariato di P.S., alla Compagnia Carabinieri, alla Compagnia Guardia di Finanza, al 118, ai vigili del fuoco.

Dalla residenza Municipale

IL FUNZIONARIO E.Q. – U.O. 8/COMANDANTE

Dott. Rosario Cannizzaro